

Roma 16.01.2020

Spett.li
Sedi Periferiche
del CAF - LAVORO E FISCO

Oggetto: News – Pagamenti tracciati spese detraibili

Spett.le Sedi periferiche, Soc.Servizi

La Legge di bilancio 2020 ha cambiato le regole previste per il recupero delle spese detraibili ai fini IRPEF, quali ad esempio le spese mediche. È stato introdotto infatti il **divieto dell'uso del contante** per usufruire delle detrazioni sulle **spese mediche e altri oneri detraibili** di cui all'art. 15 del TUIR, limitandoli solo ai **pagamenti tracciabili**.

La detrazione in sé non cambia, ma è stato previsto l'obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili, in sostanza, per poter procedere al recupero delle spese detraibili a partire dall'**01/01/2020** non sarà più possibile utilizzare i contanti, servirà infatti necessariamente il pagamento mediante i seguenti metodi:

- carte di credito/debito
- bonifico bancario/postale
- assegni

N.B. Naturalmente il pagamento in contanti non sarà vietato, tuttavia in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

L'informazione ai contribuenti non è ancora arrivata, ad oggi, 17 gennaio, molti contribuenti se stanno pagando ancora in contanti, nel 730/2021 non potranno portarsi in detrazione le spese. A livello di Consulta Nazionale dei CAF, verranno fatte delle azioni di sensibilizzazione dei contribuenti, verrà chiesto all'Agenzia delle entrate una moratoria di 6 mesi. Se ciò non avvenisse, i CAF il prossimo (2021) anno saranno in prima linea nel dover spiegare ai contribuenti l'indetraibilità di spese se non dimostrata la tracciabilità delle spese con bancomat o carta di credito (è utile archiviare lo scontrino del POS).

La norma che, ai soli fini della **detrazione fiscale del 19%**, vieta l'utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell'articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui di seguito rimettiamo tutte le detrazioni limitate all'utilizzo di strumenti tracciati:

- **Interessi passivi mutui prima casa**
- **Intermediazioni immobiliari per abitazione principale**
- **Spese mediche**
- **Veterinarie**
- **Funebri**
- **Frequenza scuole e università**
- **Assicurazioni rischio morte**
- **Erogazioni liberali**
- **Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**
- **Affitti studenti universitari**
- **Addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**
- **Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**

Il testo al comma 679 dell'articolo 1 della legge di Bilancio richiama genericamente "altre disposizioni normative", pertanto, se ne deve dedurre, che tale limite è in essere per tutte quelle con una detrazione d'imposta Irpef del 19%.

Al contrario, rimangono **escluse** dall'obbligo le **detrazioni diverse da quelle del 19%**, ad esempio quelle per affitti di cui all'art. 16 del testo Unico che sono detrazioni fisse non a percentuale, inoltre, il testo normativo fa riferimento a "detrazioni", quindi restano escluse dall'obbligo le spese che danno diritto a "**deduzioni**" dal reddito.

Il testo della nuova norma aggiunge **due eccezioni** alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l'obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

- **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

L'APP CAF LF è uno strumento utile e necessario per i contribuenti, consente mediante scansione veloce dello scontrino, della ricevuta, dello scontrino del POS , di risolvere da subito il problema della tracciabilità delle spese. Consigliate ai vs clienti/contribuenti di scaricare subito l'APP CAF LF

ONERI DETRAIBILI E TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DAL 1° GENNAIO 2020

Informativa n. 04

16 gennaio 2020

La Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, con il **comma 679**, art. 1, ha introdotto l'**obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% degli oneri** indicati nell'**art. 15, TUIR e in altre disposizioni**. Il successivo **comma 680** individua alcune eccezioni a tale regola.

Il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire **dal 1° gennaio 2020**.

Così recita il comma 679, Legge di Bilancio 2020:



*“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% per cento degli **oneri indicati nell'articolo 15** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in **altre disposizioni normative** spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”*

Il testo della disposizione circoscrive quindi l'obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile a tutti gli oneri:

- per cui è prevista la **detrazione del 19%**;
- indicati all'**art. 15, TUIR** e in altre disposizioni.

L'obbligo non opera quindi, ad esempio, per le **spese deducibili previste dall'art. 10, TUIR**, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali).

Anche con riguardo alle detrazioni, la disposizione **non si applica alle spese per cui è possibile beneficiare:**

- **di una percentuale di recupero diversa dal 19%**. Si tratta di quegli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30% o 35% per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (si pensi alle erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie);
- **una detrazione di tipo forfetario** (ad esempio per i canoni di locazione).

Si tratta di un obbligo che, **se non rispettato, preclude il riconoscimento della detrazione**, come già avviene (salvo eccezioni), ad esempio, per gli interventi di recupero edilizio o risparmio energetico o per le erogazioni liberali.

La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali:

RIPRODUZIONE VIETATA

- bonifici bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.

Come si vedrà di seguito è possibile pagare con **strumenti non tracciabili** (contanti), senza il venir meno del beneficio i **medicinali**, i **dispositivi medici** e le **prestazioni sanitarie** rese da **strutture pubbliche** o **private accreditate al Servizio sanitario nazionale**.



*In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso **non vi sia certezza circa l'inquadramento della spesa sanitaria** in una delle fattispecie escluse dal nuovo obbligo (sopra indicate), è **consigliabile il pagamento tracciato** (carte di credito, bancomat, bonifici, etc.).*

SPESE SANITARIE E DISPOSITIVI MEDICI

Il **comma 680**, art. 1, Legge di Bilancio 2020, **ammette la possibilità di pagare con strumenti non tracciabili** (contanti), senza il venir meno del beneficio:

- i **medicinali**;
- i **dispositivi medici** e

le **prestazioni sanitarie** rese da **strutture pubbliche** o **private accreditate al Servizio sanitario nazionale**.

Così recita il comma 680, Legge di Bilancio 2020:



*“La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale**”.*

Il nuovo obbligo di tracciabilità **non si applica** pertanto a:

- **acquisto di medicinali**: si ritiene che sia da intendere nella più ampia accezione che comprende farmaci “da banco”, anche omeopatici, preparazioni galeniche e ticket sanitari.



*La norma individua la categoria generica dei “medicinali”. Al loro interno si ritiene possano essere ricompresi anche i **medicinali o farmaci veterinari**.*

*Con una recente Circolare, **Federfarma** ha comunicato che sono attualmente in corso approfondimenti per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci veterinari, per i quali è **stata chiesta un'interpretazione “estensiva”** della disposizione derogatoria ai Ministeri competenti;*


- **acquisto di dispositivi medici**: prodotti, apparecchiature e strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico”, che sono dichiarati conformi con certificazioni/attestati di conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore. Nell'ambito dei dispositivi medici **sono ricomprese anche le protesi**;
- **prestazioni sanitarie** che siano rese da **strutture pubbliche** o **private accreditate al SSN**: possono essere ricomprese **tutte le prestazioni sanitarie detraibili**, dalle analisi alle terapie, cure odontoiatriche, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche, purchè esse siano **eseguite in una struttura pubblica** o, comunque, in una **struttura privata accreditata al Sistema sanitario nazionale**.



Si noti che le **spese mediche non comprese nell'elenco** di cui sopra **rimangono soggette al nuovo obbligo di tracciabilità**. Si pensi, ad esempio, ai seguenti casi:

- prestazioni rese da **liberi professionisti sanitari** che esercitano **privatamente** non in strutture accreditate al SSN. In questa ipotesi ricadono varie tipologie di specialisti che praticano la libera professione, ad esempio, in ambulatori o studi privati (dentista, oculista, psicoterapeuta, podologo, fisioterapista, ecc...);
- prestazioni sanitarie rese in strutture **non accreditate al SSN** (prestazioni mediche e riabilitative, ricoveri, interventi, cure termali, ecc...);
- prestazioni di **assistenza generica per il soggetto disabile** (o anche specifica, se prestata al di fuori dell'ambito del SSN);
- spese per la **deambulazione, locomozione e sollevamento e i sussidi tecnici e informatici** per facilitare l'autosufficienza del soggetto disabile, a meno che non si tratti di dispositivi medici;
- acquisto di **autoveicoli per il soggetto disabile**;
- acquisto dei **cani guida**.

Dall'analisi del disposto normativo emerge infatti che per tutte queste categorie **opera l'obbligo di pagamento con modalità tracciabili** ai fini della detrazione. Si attendono chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.



PRESTAZIONI FUORI DALL'AMBITO DEL SSN SVOLTE IN STRUTTURE ACCREDITATE

La norma dispone che, per l'esonero dall'obbligo di tracciabilità del pagamento, la struttura in cui è resa la prestazione sanitaria debba essere **pubblica** oppure **privata accreditata al Servizio sanitario nazionale**. Ogni Regione e/o Provincia rende disponibile un **elenco delle strutture sanitarie accreditate**.



Si noti, tuttavia, che dal tenore letterale della norma, **non è richiesto che la prestazione sia effettuata nell'ambito del SSN e quindi accedendo con ricetta medica**.

Sembra quindi che il contribuente che si rivolge ad una struttura accreditata, fruendo di una prestazione al di fuori dell'ambito del SSN, non sia obbligato ad utilizzare un metodo di pagamento tracciabile.

Si prenda ad esempio un contribuente che effettua una visita specialistica da un medico che svolge la **libera professione all'interno di una struttura sanitaria accreditata**, accedendovi **senza prescrizione**. In questo caso, rispettato il requisito dell'accreditamento della struttura, sembrerebbe che non rilevi se la prestazione sia eseguita con o senza ricetta, e, di conseguenza, il soggetto potrebbe utilizzare i contanti per pagare la spesa senza perdere la detrazione; è sottinteso che il pagamento della prestazione è effettuato a favore della struttura sanitaria.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene in questo caso **consigliabile utilizzare comunque metodi di pagamento tracciabili**, per evitare di perdere possibili detrazioni a seguito di eventuali interpretazioni restrittive da parte dell'Amministrazione finanziaria.

EFFETTI SULLA DOCUMENTAZIONE

L'obbligo di utilizzare un metodo tracciabile per il pagamento della generalità degli oneri detraibili al 19% (salvo le eccezioni illustrate precedentemente) avrà probabilmente ricadute sulla **documentazione** che il contribuente dovrà produrre e conservare al fine del riconoscimento della detrazione.

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito alcun chiarimento in merito, ma analogamente a quanto già avviene per alcune detrazioni/deduzioni (ad esempio recupero edilizio, bonus arredo, erogazioni liberali) sarà probabilmente **necessario allegare al documento di spesa anche una ricevuta di pagamento**.

Si ritiene pertanto opportuno che venga **conservata la prova del pagamento**, ossia:

- la ricevuta o l'estratto della carta di debito o di credito;
- la copia del bonifico bancario o postale, o comunque
- una qualche **prova documentale** che **attesti l'avvenuto pagamento** con uno specifico **metodo tracciabile**.



*Si segnala che nei nuovi **documenti commerciali** è prevista l'indicazione del metodo di pagamento utilizzato per pagare la spesa.*

Dal 1° gennaio 2020 è stato previsto che, contestualmente alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al STS per la predisposizione della dichiarazione precompilata, sia comunicata anche l'**indicazione della modalità di pagamento**.

In ogni caso, si evidenzia che l'individuazione del pagamento tracciabile con un documento che lo prova costituisce un **notevole aggravio** sia per il contribuente, sia per l'intermediario.

TIPOLOGIE DI ONERE E PAGAMENTO AMMESSO

Si riporta di seguito uno schema a titolo esemplificativo degli oneri più frequenti e la relativa indicazione sull'obbligo o meno di utilizzo del pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione.

Tipologia di spesa	Obbligo di pagamento tracciabile	Note
Medicinali (farmaci da banco, ticket, preparazione galenica, omeopatico)	Non previsto Possibilità di pagamento con contanti	Probabilmente ammesso contante anche per i farmaci veterinari . Necessario chiarimento AE
Dispositivi medici (anche protesi e parrucche con destinazione d'uso di dispositivo medico)	Non previsto Possibilità di pagamento con contanti	Se dichiarazione di conformità e marchiatura CE.
Prestazioni mediche (analisi, esami di laboratorio e diagnostici, terapie, cure termali, interventi chirurgici, ricoveri, degenze ospedaliere, ecc..)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN; ◆ previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN. 	
Prestazioni specialistiche (visite con medici specialistici, cure odontoiatriche, psicoterapeuta, ecc..)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN; ◆ previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN. 	

Tipologia di spesa	Obbligo di pagamento tracciabile	Note
Prestazioni riabilitative (fisioterapista, tecnico riabilitativo, massofisioterapista, ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN; ◆ previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN. 	
Servizi resi in farmacia (ad esempio servizi sanitari come la misurazione della pressione o di consulenza)	Previsto Non possibile pagamento in contanti	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto di mezzi per l'accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti disabili ◆ Acquisto di strumenti compensativi per studenti affetti da DSA 	Previsto Non possibile pagamento in contanti	Ammesso il pagamento in contanti se si tratta di dispositivi medici CE.
Assistenza generica e specifica al soggetto non autosufficiente	Previsto Non possibile pagamento in contanti	
Acquisto di autoveicoli per il soggetto disabile	Previsto Non possibile pagamento in contanti	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Spese funebri ◆ Spese per intermediazione immobiliare ◆ Spese per attività sportive per ragazzi ◆ Spese veterinarie ◆ Abbonamenti al trasporto pubblico ◆ Spese per asili nido 	Previsto Non possibile pagamento in contanti	Per l'acquisto di farmaci veterinari è auspicabile un chiarimento
Premi di assicurazione	Previsto Non possibile pagamento in contanti	
Interessi passivi per mutui	Previsto Non possibile pagamento in contanti	
Spese d'istruzione (universitaria e non)	Previsto Non possibile pagamento in contanti	
Detrazione per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede	Previsto Non possibile pagamento in contanti	Non è prevista la tracciabilità per la detrazione forfetaria per canoni di locazione
Erogazioni liberali	Non previsto	L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti è già prevista nelle previsioni delle singole detrazioni/deduzioni
Detrazione forfetaria per canoni di locazione	Non previsto Possibilità di pagamento con contanti	Ad eccezione dei canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
Oneri deducibili	Non previsto Possibilità di pagamento con contanti	È necessario verificare che l'obbligo di tracciabilità non sia già stabilito dalla singola disciplina.